

*ENERGETICA S.R.L. a socio unico
società a responsabilità limitata
con sede legale in Genova Via Sottoripa 7/12
capitale sociale pari ad Euro 6.000.000 interamente versato,
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Genova n. 01647720992
R.E.A. 424961*

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“ENERGETICA S.R.L. – 5,5% 2016-2022”

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa
Italiana**

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche
e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL
CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE.**

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE.....	5
3.	FATTORI DI RISCHIO.....	6
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE	17
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	20
6.	PRINCIPALI SOCI.....	22
7.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	23
8.	INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI.....	24
9.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ.....	41
10.	REGIME FISCALE APPLICABILE AI TITOLI.....	42
11.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI.....	49
	ALLEGATO I - Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relativa certificazione	50
	ALLEGATO II - Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relativa certificazione	51

1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni previste all'interno del Regolamento del Prestito di cui al successivo paragrafo 8 (Informazioni relative ai Titoli), si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Documento di Ammissione**” indica il presente documento di ammissione dei Titoli alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana.

“**Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di BDO Italia S.p.A..

“**Contratti di Sottoscrizione**” ha il significato di cui al paragrafo 2.3.

“**Decreto 239**” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.

“**Gruppo**” indica congiuntamente l’Emittente e le Società del Gruppo.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Consolidato, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile.

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile) desunte dal Consolidato:

- (a) (+) D1 obbligazioni;
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (g) (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (h) (+) effetti in scadenza;
- (i) (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
- (j) (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito Obbligazionario**” indica il prestito obbligazionario, di ammontare massimo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (sei milioni/00), emesso da Energetica S.r.l. giusta delibera dell’Assemblea dei Soci in data 27 giugno 2016.

“**Società del Gruppo**” si intendono le società controllate dall’Emittente ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 2359 del codice civile.

“Titoli” indica le obbligazioni, di ammontare massimo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), emesse da Energetica S.r.l. giusta delibera dell’Assemblea dei Soci in data 27 giugno 2016, assistite dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata “InnovFin Sme Guarantee Facility” con il supporto finanziario dell’Unione Europea ai sensi del programma “Horizon 2020 Financial Instruments”.

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Energetica S.r.l. con sede in Genova (GE), Via Sottoripa 7/12, in qualità di emittente i Titoli.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

Energetica S.r.l., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi

Ai sensi dei contratti di sottoscrizione (i “**Contratti di Sottoscrizione**”), i Titoli saranno sottoscritti dai relativi Sottoscrittori.

Alla data del Documento di Ammissione non esistono situazioni di conflitto d’interesse tra l’Emittente e ciascuno dei Sottoscrittori. A tal fine, si precisa che nessuno dei Sottoscrittori è socio dell’Emittente.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al settore di attività in cui opera.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

3.1.1 Rischio Emittente

Con l'acquisto delle obbligazioni, i sottoscrittori divengono finanziatori dell'Emittente e titolari di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio emittente, rappresentato dalla probabilità che l'Emittente, non sia in grado di pagare gli interessi nelle scadenze prestabilite o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità. Al verificarsi di tali circostanze il sottoscrittore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento dell'Emittente e di Gruppo

Il Gruppo reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa, nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.

BILANCIO INDIVIDUALE

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, ha un indebitamento finanziario netto a tale data per Euro 1,9 milioni, così suddiviso:

<i>Dati in Euro</i>	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Depositi bancari	376.775	75.761	301.014
Denaro e altri valori in cassa	159	978	(819)
Disponibilità liquide	376.934	76.739	300.195
Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni	0	0	0
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	(1.015.689)	(1.453.776)	438.087
Debiti finanziari a breve termine	(1.015.689)	(1.453.776)	438.087
Posizione finanziaria netta a breve termine	(638.755)	(1.377.037)	738.282
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	(1.306.161)	(1.968.797)	662.636
Posizione finanziaria netta a m/l termine	(1.306.161)	(1.968.797)	662.636
Posizione finanziaria netta	(1.944.916)	(3.345.834)	1.400.918

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Gruppo, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, ha un indebitamento finanziario netto a tale data per Euro milioni, così suddiviso:

<i>Dati in Euro</i>	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Depositi bancari	755.543	248.835	506.708
Denaro e altri valori in cassa	364	1.252	(888)
Disponibilità liquide	755.907	250.087	505.820
Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni	0	0	0
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	(3.244.082)	(2.911.535)	(332.547)
Debiti finanziari a breve termine	(3.244.082)	(2.911.535)	(332.547)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(2.488.175)	(2.661.448)	173.273
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	(5.451.739)	(4.405.787)	(1.045.952)
Posizione finanziaria netta a m/l termine	(5.451.739)	(4.405.787)	(1.045.952)
Posizione finanziaria netta	(7.939.914)	(7.067.235)	(872.679)

I rischi del *re-financing* dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti ed il coordinamento dell'indebitamento con i flussi di cassa attesi dallo svolgimento della propria attività.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dal sistema bancario per analoghe iniziative.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.

Si precisa, inoltre, che l'Emittente si è impegnato a mantenere il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto ("**PFN/PN**") entro determinati valori, a partire dal 31 dicembre 2016, secondo il seguente schema:

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
PFN/PN ≤	2,5x	2,8x	2,6x	2,0x	2,0x	2,0x	2,0x

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

L'Emittente e le Società del Gruppo sono esposti alle fluttuazioni dei tassi d'interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri finanziari relativi all'indebitamento.

L'Emittente e le Società del Gruppo mitigano - tra l'altro - il rischio derivante dalle esposizioni di maggior importo attraverso la stipula di contratti di copertura.

Con riferimento a tali contratti di copertura, al 31 dicembre 2015 il Gruppo ha in essere i seguenti rapporti:

Banca	N. Contratto	Data chiusura bilancio	Mark to market al 31/12/2015 – in Euro	Presumibile valore di realizzo – in Euro
Banca Regionale Europea	147114	31.12.2015	357,40	-883,97
Banca Regionale Europea	147755	31.12.2015	1.007,98	-1.301,39
Unicredit	7724949	31.12.2015	191,60	-191,60
Monte dei Paschi di Siena	156868	31.12.2015	1.434,49	1.227,33
Totale			2.991,47	(1.149,63)

3.1.4 Rischi connessi al tasso di cambio

Alla data del Documento di Ammissione non sussistono rischi connessi alle variazioni dei tassi di cambio che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente in quanto tutti i rapporti intercorrenti sono regolati in euro.

3.1.5 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Le Società del Gruppo sono parte di alcuni procedimenti giudiziari in relazione ai quali, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente alla data del Documento di Ammissione, si ritiene che dall'esito di tali procedimenti ed azioni non possano determinarsi effetti negativi rilevanti sul bilancio dell'Emittente.

Tali rischi sono costantemente monitorati dagli Amministratori ed in bilancio è prudenzialmente esposto il rischio di eventuali passività.

3.1.6 Rischi connessi ai fornitori dei servizi e prodotti che le Società del Gruppo utilizzano nella realizzazione e gestione delle proprie iniziative

L'Emittente ritiene che non vi siano rischi connessi ai fornitori dei servizi e prodotti (e.g. ricambi) a proprio favore e/o a favore di Società del Gruppo che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stesso.

Per gli impianti ultimati e in funzione delle Società del Gruppo sono stati siglati singoli contratti di O&M in linea con gli standard di mercato; analogo procedimento è stato seguito per gli impianti in via di costruzione.

3.1.7 Rischi connessi alla eventuale perdita o sospensione delle autorizzazioni

Le attività svolta dall'emittente e dalle società del gruppo hanno carattere di servizio pubblico.

Le attività di trasporto e distribuzione gas metano sono soggette ad una normativa speciale che ne regola le modalità di esercizio, di realizzazione e il sistema tariffario. Essendo attività soggette al controllo ministeriale e dell'AEEGSI, le autorizzazioni all'esercizio potrebbero essere inibite in caso di comportamenti da parte della società tali da non garantire la continuità del servizio pubblico.

L'attività del Teleriscaldamento viene esercitata come servizio pubblico su autorizzazione comunale. L'eventuale revoca delle citate autorizzazioni amministrative potrebbe comportare il verificarsi di possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria delle Società del Gruppo e dell'Emittente.

Tuttavia, a mitigazione del rischio sopra esposto, in caso di revoca delle autorizzazioni è sempre previsto il riconoscimento del valore industriale residuo per l'investimento effettuato e in alcuni casi anche del mancato profitto.

3.1.8 Rischi connessi all'eventuale risoluzione dei contratti di diritto di superficie

L'impianto di Teleriscaldamento di Cervinia, in corso di realizzazione, gode di un diritto di superficie previsto dalla Convenzione comunale per cui in continuità della Convenzione non vi è rischio che lo stesso venga meno.

3.1.9 Rischi connessi al rapporto con i soci di minoranza delle Società del Gruppo

Ad oggi gli impianti di proprietà delle Società del Gruppo sono stati realizzati e vengono gestiti attraverso le Società del Gruppo. Pertanto, alla luce dell'attuale struttura societaria, non ci sono rischi legati alla presenza di altri soci all'interno delle Società.

3.1.10 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte dell'Emittente

Gli investimenti in corso sono relativi al metanodotto della Valtournenche che alla data del 31 maggio 2016 è completato per circa l'80% e verrà terminato entro il mese agosto 2016 per cui il rischio costruzione è quasi superato. L'altro investimento del Teleriscaldamento di Cervinia è in corso di realizzazione e pur essendo ancora presente il rischio di costruzione, lo stesso viene mitigato dal progetto stesso dell'opera improntato su scelte tecniche basate sulla massima affidabilità e semplicità.

3.1.11 Rischi connessi al pagamento delle cedole e al rimborso del capitale da parte dell'Emittente

Il rimborso del Prestito avverrà mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo dell'ordinaria attività d'impresa del Gruppo. In particolare l'Emittente intende destinare i flussi di cassa derivanti dalle Società del Gruppo principalmente al rimborso del prestito in oggetto.

Ad oggi pertanto l'Emittente nonostante ritenga che non sussistano rischi sostanziali riguardo la capacità di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale, evidenzia che possibili ed eventuali interruzioni della produzione degli impianti, per cause ancorché indipendenti dall'Emittente e dalle Società del Gruppo (e.g., revoca autorizzazioni), potrebbe avere ripercussioni negative sulla produttività degli impianti e quindi sulla capacità dell'Emittente di far fronte al rimborso del prestito.

3.1.12 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Il successo dell'Emittente dipende in misura significativa da figure chiave cui possa attribuirsi, a giudizio dell'Emittente, un ruolo determinante per lo sviluppo dell'Emittente.

Le deleghe operative relative all'Emittente e alle Società del Gruppo sono affidate ai componenti dell'organo di amministrazione ed a figure manageriali di comprovata esperienza. In particolare l'amministratore delegato Dr Andrea Reati ha contribuito e contribuisce in

maniera rilevante all'affermazione dell'Emittente sui mercati e sulle aree di business in cui opera ed è tuttora determinante in termini di conoscenze del mercato e relazionali, esperienza e visione strategica.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale l'Emittente si sia dotato di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione dell'attività, non si può escludere che qualora tali figure chiave cessassero di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, ciò possa avere un effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita dell'Emittente.

3.1.13 Rischi legati alla concessione di fidejussioni e/o altre garanzie

Di seguito l'elenco delle garanzie e fidejussioni concesse dall'Emittente come risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31/12/2015:

Fideiussioni:

FIDEISSIONI GARANTITE DA ENERGETICA A FAVORE DEL GRUPPO						
	BENEFICIARIO	IMPORTO	GARANTITO	CAUSALE	APERTURA	SCADENZA
1	BANCA REGIONALE EUROPEA	900.000	ENERGIE SRL	Adempimento obbligazioni v/ Banco di San Giorgio (Fidejussione omnibus)	2010	a revoca
2	BANCA REGIONALE EUROPEA	400.000	ENERGIE SRL	Mutuo Chirografario Euro 400.000 scadenza 31/05/2016	2010	2016
3	CARIGE	1.550.000	ENERGIE SRL	Mutuo n. 00112 7049868 001	2010	2018
4	CARIGE	540.000	ENERGIE SRL	Mutuo n. 00112 7049868 003	2010	2016
5	CARIGE	220.000	ENERGIE SRL	Mutuo n. 1227502596	2011	2017
6	UNICREDIT	1.000.000	ENERGIE SRL	Adempimento obbligazioni v/ Unicredit Corporate Banking (Fidejussione omnibus)	2010	a revoca
7	BANCA REGIONALE EUROPEA	150.000	ENERGIE SRL	Mutuo n. 00401056114	2015	15/6/2019
Totale		4.760.000				

Garanzie:

GARANZIE A FAVORE DI TERZI						
BENEFICIARIO	IMPORTO	DEBITORE GARANTITO	CAUSALE	APERTURA	SCADENZA	
UNICREDIT LEASING	188.634	ENERGIE SRL	Leasing n. LI 924459	2009	2018	
UNICREDIT LEASING	132.239	ENERGIE SRL	Leasing n. LI 940729	2009	2018	
UNICREDIT LEASING	111.654	ENERGIE SRL	Leasing n. LI 665988	2011	2016	
BANCA ITALEASE	601.414	ENERGIE SRL	Contratto di leasing	2009	2022	
LEASINT SPA	126.119	ENERGIE SRL	Contratto di leasing	2013	2018	
Totale	1.160.060					

3.1.14 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi. L'Emittente opera in qualità ed Energie srl, Società da lei detenuta al 100%, è certificata ISO 14001 e EMAS IT-1047. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono conseguentemente progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo.

Il Decreto Legislativo 231/2001 (il “**Decreto**”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

Al fine di assicurare la prevenzione dei reati contemplati nel Decreto, l’Emittente si sta dotando di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il “**Modello**”). Il Modello farà parte di una più ampia politica perseguita dall’Emittente finalizzata a promuovere la correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi.

Sebbene siano state adottate dall’Emittente le necessarie misure di prevenzioni e di controllo richieste dalla normativa vigente, non è tuttavia possibile ritenerle in assoluto sufficienti ad evitare l’insorgere di eventuali responsabilità qualora nella concreta applicazione emergano rischi inizialmente non previsti.

3.1.15 Rischi connessi alle perdite su crediti

Il rischio di credito dell’Emittente è principalmente attribuibile all’ammontare dei crediti vantati dalle Società del Gruppo nei confronti della clientela. A seconda del business delle singole Società del Gruppo la clientela è rappresentata da tipologia di figure diverse e in tale maniera il rischio di credito è frammentato su numerosi soggetti, rendendo la Società poco dipendente verso i singoli clienti. Il cliente maggiore del Gruppo è il Gestore dei mercati elettrici (GME), ente statale, con un peso inferiore all’8% dei ricavi complessivi, il secondo è Snam Rete Gas con un peso inferiore al 4% dei ricavi complessivi.

I crediti commerciali iscritti a bilancio della Emittente (Euro 598.081 al 31/12/2015) si riferiscono prevalentemente a crediti nei confronti di clienti terzi per importi fatturati relativi al business della distribuzione e non ancora scaduti.

3.1.16 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell’Emittente potrebbe essere danneggiata da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall’obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall’incapacità di accedere ai mercati dei capitali.

Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l’Emittente e/o le Società del Gruppo o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l’Emittente o le Società del Gruppo o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità.

La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell’Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

La gestione finanziaria è centralizzata presso l’Emittente allo scopo di ottimizzare il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie. Viene costantemente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica e la disponibilità di adeguati affidamenti bancari. Attraverso i rapporti che l’Emittente e Società del Gruppo intrattengono con i principali Istituti di Credito Italiani vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle proprie esigenze e le migliori condizioni di mercato.

3.1.17 Rischi connessi ai rapporti con Società del Gruppo

L'Emittente ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rilevanti rapporti di natura commerciale con le Società del Gruppo.

L'Emittente fornisce infatti “servizi comuni” rappresentati principalmente da attività di consulenza e assistenza in materia gestionale (pianificazione strategica ed organizzativa, pianificazione finanziaria e di bilancio, obiettivi e politiche di marketing, politiche, strategie, programmazione della produzione, pianificazione e controllo della gestione aziendale, manutenzione e gestione di progetti ed impianti), amministrativi, legali, tecnici, contabili e di tesoreria.

Con riferimento alla prestazione di tali servizi non sussistono rischi diversi dagli ordinari rischi di mercato.

3.1.18 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza ed alle informazioni sui mercati

Le fonti di informazioni pubbliche (e.g. sito web, bilancio dell'Emittente etc.) ed il presente Documento di Ammissione possono contenere informazioni relative alla descrizione dei mercati di riferimento e al relativo posizionamento dell'Emittente e alcune dichiarazioni di preminenza e stime, formulate dall'Emittente sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza ma, a causa della mancanza di dati storici certi ed omogenei – rappresentano il risultato di elaborazioni effettuate dall'Emittente dei predetti dati, con il conseguente grado di soggettività e l'inevitabile margine di incertezza che ne deriva.

Tali informazioni potrebbero quindi non rappresentare correttamente i mercati di riferimento, la loro evoluzione, il relativo posizionamento dell'Emittente, nonché gli effettivi sviluppi dell'attività dell'Emittente, a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori di rischio enunciati e non nel presente capitolo 3.

3.1.19 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento e leasing sottoscritti dall'Emittente e/o dalle Società del Gruppo, si segnala che alcuni di tali contratti prevedono, *inter alia*, clausole di cross default, covenant finanziari, di fare e non fare, obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale), eventi rilevanti (anche potenziali), dichiarazioni e garanzie ed altre clausole tipiche per operazioni e contratti di specie.

Qualora l'Emittente e le Società del Gruppo fossero inadempienti nei confronti di altri contratti di finanziamento oppure qualora non rispettassero i predetti covenant finanziari oppure qualora operassero tali modifiche senza autorizzazione, oppure ancora qualora si verificasse un evento rilevante nel senso descritto dal finanziamento e/o la violazione di anche una sola delle dichiarazioni e garanzie e/o in generale degli impegni assunti nei confronti dei finanziatori, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti.

Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente e le Società del Gruppo potrebbero dover rimborsare tali finanziamenti e leasing in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Sebbene il Gruppo, alla data del Documento di Ammissione, non abbia ricevuto contestazioni da parte delle banche finanziatrici, non è possibile escludere che in futuro possa non essere in grado di reperire le risorse finanziarie necessarie agli impegni di rimborso ovvero non riesca a rispettare i covenant e obblighi di cui sopra od ancora si verificano eventi rilevanti, con conseguente obbligo di rimborso immediato delle residue parti dei finanziamenti e leasing. Il verificarsi di tali eventi potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo.

Non vi è, altresì, garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenute dalla stessa fino alla data del Documento di Ammissione.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo e/o limitarne la capacità di crescita.

3.1.20 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

La capacità dell'Emittente di migliorare le proprie redditività dipende, tra l'altro, dal successo nella realizzazione della propria strategia industriale.

L'Emittente intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata in particolare sui propri business di riferimento.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

L'effettiva ed integrale realizzazione del piano industriale ed il conseguente conseguimento degli obiettivi programmati possono, tra l'altro, dipendere da congiunture economiche o da eventi imprevedibili e/o non controllabili dall'Emittente che, conseguentemente, potrebbe dover sostenere costi rilevanti a tal fine che altresì potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.1.21 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente e le Società del Gruppo svolgono attività tali che potrebbero esporle al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene l'organo amministrativo ritiene di ricevere idonea copertura del Gruppo attraverso la stipula di polizze assicurative stipulate a proprio favore, adeguate all'attività svolta, ove si verificassero eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente e/o le Società del Gruppo sarebbero tenuti a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

3.1.22 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

L'Emittente opera in un settore fortemente regolamentato. Tra i fattori di rischio nell'attività di gestione va pertanto considerata l'evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento.

Gli effetti dell'evoluzione del contesto normativo possono riguardare, ad esempio, il funzionamento del mercato, i piani tariffari i livelli di qualità del servizio richiesti e gli adempimenti tecnico-operativi.

Cambiamenti normativi che determinano condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini e/o abbandono di iniziative in corso.

A fronte di tali fattori di rischio, l'Emittente adotta una politica di monitoraggio e gestione del rischio normativo, al fine di mitigarne per quanto possibile gli effetti, attraverso un

presidio articolato su più livelli, che prevede il dialogo con gli organismi di regolazione del settore, la partecipazione attiva ad associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi enti, nonché l'esame delle evoluzioni normative da parte di consulenti esterni e dei provvedimenti dell'Autorità di settore.

È, inoltre, previsto un costante dialogo con le unità di business interessate dalle evoluzioni normative, al fine di valutarne compiutamente i potenziali impatti.

3.1.23 Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente opera in un contesto competitivo che li pone in concorrenza con soggetti in prevalenza italiani, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie significativamente maggiori rispetto all'Emittente.

Nonostante l'Emittente ritenga di godere di vantaggi competitivi che derivano dal suo forte radicamento nel territorio locale, qualora, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, potrebbe vedere ridotti i propri margini, con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

In sostanza nonostante il Gruppo, alla data del Documento di Ammissione, detenga una quota di mercato in Italia nel campo del trasporto e distribuzione gas metano e della fornitura di calore tramite teleriscaldamento non si può escludere che il possibile intensificarsi del livello del settore in cui opera si ripercuota negativamente sulle prospettive reddituali con conseguente riduzione dei ricavi ed effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.1.24 Rischi ambientali legati all'attività dell'Emittente

L'attività dell'Emittente è soggetta alla normativa italiana e dell'Unione Europea in materia di tutela dell'ambiente e della salute ed ogni attività viene svolta nel rispetto di tali normative e delle autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute.

Sebbene l'Emittente abbia dichiarato di svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di ambiente e sicurezza, non può tuttavia essere escluso che l'Emittente e le Società del Gruppo possano incorrere in costi o responsabilità in materia di tutela dell'ambiente.

Sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni economico-finanziarie di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove disposizioni legislative e regolamentari per la tutela dell'ambiente, diverse interpretazioni da parte degli enti competenti della medesima normativa, dell'impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità dell'insorgere di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti.

3.1.25 Rischi connessi al malfunzionamento e/o all'interruzione dell'operatività delle infrastrutture di rete e degli impianti

Nei settori in cui opera l'Emittente la normale prestazione delle attività dipende dalla corretta operatività di infrastrutture (quali, in particolare, le reti nazionali di trasporto gas metano).

Eventuali interruzioni o limitazioni dell'operatività di tali infrastrutture (causate, ad esempio, da errori umani, crisi biologica, calamità naturali, attentati, atti di sabotaggio, provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa) potrebbero comportare interruzioni totali o parziali delle attività svolte dall'Emittente ovvero un incremento dei costi per lo svolgimento di tali attività. Non si può escludere che il verificarsi, in futuro, di tali circostanze potrebbe quindi avere effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo e quindi dell'Emittente.

3.1.26 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

La perdurante crisi che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno registrato una contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale hanno avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

I risultati dell'Emittente potranno essere influenzati tra l'altro dal perdurare della crisi economica e/o dal sopravvenire di altre ed ulteriori criticità dei mercati, che possono incidere sull'andamento della stessa.

3.1.27 Rischi connessi ad eventi climatici

I rischi connessi a eventi climatici potrebbero comportare l'esposizione dell'Emittente alla volatilità della produzione in particolare con riferimento alla produzione e vendita di calore tramite teleriscaldamento.

3.2 **Fattori di rischio relativi alla quotazione dei Titoli**

3.2.1 Rischi connessi alla liquidità dei mercati ed alla possibile volatilità del prezzo dei Titoli

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

I Titoli non saranno assistiti da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire i Titoli prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata dei Titoli stessi. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.2.2 Rischio di tasso

L'investimento nei Titoli comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento dei Titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita dei Titoli prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito ai Titoli al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.2.3 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato dei Titoli. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato dei Titoli, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

3.2.4 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione ai Titoli, sono ad esclusivo carico del relativo Portatore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita dei Titoli, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Portatore.

3.2.5 Rischio connesso al conflitto di interesse

Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione dei Titoli possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dei Sottoscrittori o di alcuni di essi.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Energetica S.r.l..

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova al n. 01647720992.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Energetica S.r.l. è stata costituita in data 15/05/2006.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Genova, Via Sottoripa 7/12.

4.5 Descrizione dell'Emittente

L'Emittente opera quale holding e società di servizi per le Società del Gruppo e, dal 2009, come società di distribuzione del gas metano (che addebita la quota per il vettoriamento del gas nelle tubazioni cittadine alle società commerciali che effettuano la vendita ai clienti finali) e come società di vendita e distribuzione di gas GPL attraverso reti di proprietà (Novalesa – TO – e Arola – VB). Recentemente l'Emittente ha svolto anche l'attività di EPC contractor, occupandosi dello sviluppo, della progettazione e della realizzazione del metanodotto di Chatillon-Cervinia successivamente ceduto alla Energie S.r.l.. Tale tipologia di attività è destinata ad incrementarsi nel corso dei prossimi anni.

Alla data del Documento di Ammissione il Gruppo risulta attivo nel settore energetico mediante l'offerta di servizi di distribuzione di gas metano e GPL attraverso l'Emittente, nel settore del trasporto di gas metano attraverso la controllata Energie S.r.l. e nel settore del teleriscaldamento con cogenerazione attraverso le controllate Energie S.r.l. e Energie De La Vallee S.r.l. (investimento in fase di realizzazione).

Il modello aziendale del Gruppo prevede che lo stesso svolga principalmente le attività di individuazione, valutazione, acquisizione, realizzazione e gestione di impianti energetici con uno stretto legame con il territorio in cui sono collocati e volti a soddisfare bisogni di primaria necessità, attraverso l'offerta di soluzioni più efficienti ed efficaci rispetto alle forme di combustibili esistenti (quali il gasolio) e che apportano ricchezza al territorio già in fase di realizzazione delle infrastrutture.

Al data del 31/12/2015 il Gruppo impiegava complessivamente 23 dipendenti.

4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Tenuto conto di quanto già precisato nel presente Documento di Ammissione, l'Emittente ritiene che non sussistano ulteriori eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità.

Per maggiori dettagli e per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a

leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, allegato al presente Documento di Ammissione.

4.7 Consiglio di Amministrazione

Alla data di presentazione del Documento di Ammissione il sistema di amministrazione adottato dall'Emittente è quello del Consiglio di Amministrazione, che risulta attualmente composto da n.2 membri:

Nicolò Ravano	<ul style="list-style-type: none">▪ Consigliere▪ Presidente del Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Data nomina: 17/11/2014▪ Data registrazione: 09/01/2015▪ Data presentazione carica: 04/12/2014▪ Durata Carica: Fino Alla Revoca
<hr/>		
Reati Andrea	<ul style="list-style-type: none">▪ Consigliere▪ Amministratore Delegato	<ul style="list-style-type: none">▪ Nominato con atto del: 19/09/2008▪ Data registrazione: 01/10/2008▪ Durata Carica: A Tempo Indeterminato

Al Presidente e all'Amministratore Delegato spettano, disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, mentre per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso dell'intero Consiglio.

4.8 Collegio Sindacale e revisore esterno

Al 31/12/2015 la funzione di revisione legale dei conti era affidata alla società di revisione Eudoxia S.r.l. iscritta al n° 136789 del registro dei revisori legali, nominata per il triennio 2013-2015.

Eudoxia S.r.l ha emesso la relazione di certificazione sul Bilancio relativo all'esercizio 2015 ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010. Alla data di presentazione del Documento di Ammissione la funzione di revisione legale dei conti è affidata alla società di revisione BDO Italia S.p.A., iscritta al n° 167911 del registro dei revisori legali, che esercita anche la funzione di controllo.

4.9 Ammontare dei Titoli

Al 29 aprile 2016, data di approvazione dell'ultimo bilancio, il capitale sociale dell'Emittente ammontava ad Euro 10.000,00 (dieci mila/00) e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 7.776.249.

In data 27 giugno 2016 l'Assemblea dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale dell'Emittente dagli originari Euro 10.000,00 (dieci mila/00) a Euro 6.000.000 (sei milioni/00), attraverso l'utilizzo di parte della "Riserva straordinaria o facoltativa" e dei versamenti soci in conto capitale.

Il Prestito sarà costituito da n. 100 obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquanta mila/00) cadauno, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) denominato "ENERGETICA S.R.L. 5,5% 2016-2022" emesso dall'Emittente.

4.10 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione dei Titoli verranno utilizzati dall'Emittente per la copertura parziale degli investimenti attualmente in fase di realizzazione (impianto di cogenerazione a gas naturale, abbinato ad una rete di teleriscaldamento urbano, da realizzarsi in località Breuil Cervinia nel Comune di Valtournenche (AO), e gasdotto di trasporto che collegherà l'impianto di teleriscaldamento di Cervinia alla rete di trasporto gas a fondovalle in località Chatillon).

4.11 Ulteriori emissioni


Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto ai Titoli di cui al presente Documento di Ammissione.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5.1 Le Società del Gruppo

Si riportano di seguito i dati relativi alla struttura organizzativa del Gruppo da leggersi congiuntamente ai dati più recenti riportati al successivo paragrafo.

Alla data del Documento di Ammissione, il Gruppo si articola come segue:



5.2 Storia e breve descrizione delle Società del Gruppo

Il Gruppo nasce nel 1981 a Genova ad opera dell'imprenditore Alberto Ravano che avvia la sua attività nel settore del trading di materie prime, principalmente carbone e ferroleghie. Alla fine degli anni '80 inizia la diversificazione dell'attività con l'ingresso nella distribuzione del gas metano e GPL. Tale diversificazione viene perseguita attraverso un'aggressiva strategia di crescita per linee esterne che portano all'acquisizione di società dotate di un forte potenziale commerciale.

Ad inizio anni 2000 l'azienda entra nel business del teleriscaldamento cogenerativo: viene realizzato l'impianto di Bardonecchia, al quale si aggiungerà poco dopo l'impianto di Piobesi Torinese.

Nel 2007 il gruppo individua una nuova area di business nel trasporto del gas metano e presenta il Piano economico-finanziario relativo al metanodotto Chatillon-Cervinia per l'inserimento del progetto all'interno del piano del Ministero sviluppo economico (Mise). Un anno più tardi ottiene la valutazione di impatto ambientale per il metanodotto.

Nel 2009 il comune di Valtournenche emana un bando di project financing per la costruzione e gestione di un impianto di Teleriscaldamento nella frazione Breuil Cervinia, al quale il Gruppo partecipa.

Nel 2014 il Gruppo ottiene l'Autorizzazione Unica da parte della Regione Valle d'Aosta per la realizzazione del metanodotto Chatillon Cervinia e la firma della convenzione per il teleriscaldamento di Breuil Cervinia (novembre), la cui realizzazione ha avuto inizio a maggio 2016. Ad oggi, oltre ai progetti in fase di realizzazione e a essere titolare di reti di distribuzione di gas metano e GPL per una copertura totale di 16 comuni (5 in Val Susa, 11 in Val Tanaro), il Gruppo è proprietario di n. 2 impianti di teleriscaldamento (a Bardonecchia e Piobesi Torinese) e di n. 1 impianto di trasporto del gas metano (in provincia di Cuneo).

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle società del Gruppo:

- General D'Energie S.A.:
Società di diritto lussemburghese, controllata con una quota pari al 100% da Alberto Ravano, che detiene una partecipazione pari al 100% in Energetica S.r.l.. I rapporti con le altre società del Gruppo controllate sono relativi a prestazioni di consulenza.

- Energetica S.r.l.:
Società operante come holding e società di servizi per le società controllate, e, dal 2009, come società di distribuzione del gas metano (che addebita la quota per il vettoriamento del gas nelle tubazioni cittadine alle società commerciali che effettuano la vendita ai clienti finali) e come società di vendita e distribuzione di gas GPL attraverso reti di proprietà (Novalesa – TO – e Arola – VB). Recentemente Energetica ha svolto anche l'attività di EPC (cessione del metanodotto da Energetica ad Energie), la quale sarà destinata ad incrementarsi nel corso dei prossimi anni.

- Energie S.r.l.:
Società del Gruppo attiva nella regione Piemonte (nei comuni di Bardonecchia – TO – e di Piobesi Torinese) nel business della distribuzione di calore e della produzione di energia elettrica per mezzo di impianti di cogenerazione (teleriscaldamento), e in Val Tanaro (CN) nel business del trasporto di gas metano (metanodotto regionale della lunghezza di km 63). Nel corso del 2015 Energie ha iniziato i lavori per la realizzazione del metanodotto Chatillon-Cervinia.

- Energie De La Vallee S.r.l.:
Società del Gruppo costituita con atto notarile del 03/10/2011 e controllata da Energie S.r.l. che sarà titolare dell'impianto di teleriscaldamento di Breuil Cervinia.

PRINCIPALI SOCI

5.3 Partecipazione, direzione e coordinamento

Il capitale sociale di Euro 6.000.000 dell'Emittente è posseduto per il 100% da General D'Energie S.A., società di diritto lussemburghese controllata con una quota pari al 100% da Alberto Ravano.

5.4 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

6. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

6.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio approvato, insieme alla relative certificazioni, riportato nell'Allegato I (Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relativa certificazione) ed Allegato II (Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relativa certificazione) del presente Documento di Ammissione.

7. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni dei Titoli ammessi alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«ENERGETICA S.r.l. – 5,5% 2016 – 2022»
DI NOMINALI EURO 5.000.000,00
CODICE ISIN IT0005203275

ENERGETICA S.r.l. a socio unico
società a responsabilità limitata
con sede legale in Genova, Via Sottoripa 7/12
capitale sociale pari ad Euro 6.000.000 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova n. 01647720992
R.E.A. 424961

Il presente prestito costituito da titoli di debito è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2483 del Codice Civile in materia di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Agente di Calcolo e Pagamento**” indica The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., succursale di Milano, con sede in Via Carducci 31, Milano ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 22.

“**Agenzia di Rating**” si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in Milano, via San Vigilio, 1.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di BDO Italia S.p.A..

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di BDO Italia S.p.A..

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’Articolo 12.

“**Data di Calcolo**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, intendendosi il 20 giugno di ogni anno, a partire dal 20 giugno 2017, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 15.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata dal Presidente dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile) e dei canoni di *leasing* sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Emittente**” indica Energetica S.r.l., con sede legale in Genova Via Sottoripa 7/12, capitale sociale pari ad Euro 6.000.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova n. 01647720992, R.E.A. 424961.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente, in modo sostanziale, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate o che la controllano ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Consentito**” indica l’Indebitamento Finanziario (al 31/12/2015 pari a circa € 11,0 milioni) fino ad un massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00).

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione al Gruppo, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring *pro-solvendo*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o

derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione *pro-solvendo* di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale ma, al fine di evitare fraintendimenti, con esclusione delle cessioni di crediti *pro-soluto*;

- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività non già incluso nei punti precedenti, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di *patronage* e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale**” indica gli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione al Gruppo, le seguenti operazioni che potranno essere fatte senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente che consistono nell'acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- (iv) operazioni societarie straordinarie che non comportino una diminuzione dei Beni del Gruppo;
- (v) operazioni di compravendita, trasferimento o disposizione di Beni qualora il valore cumulativo (somma algebrica) di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito sia inferiore ad Euro 100.000 (centomila/00); per valori cumulativi superiori sono consentite purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel core business dell'Emittente entro 12 mesi, ferme restando le conseguenze di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del presente Regolamento in caso contrario; a tali fini per valore dell'operazione si intende il valore di carico dei Beni dell'Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell'ultimo Consolidato dell'Emittente approvato antecedentemente alla relativa operazione, al netto del relativo ammortamento;

(vi) operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività che siano conformi all'oggetto sociale dell'Emittente, nei limiti dei Covenant Finanziari e dell'Indebitamento Consentito.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 11.

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Consolidato, l'ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Consolidato:

- (k) (+) D1 obbligazioni;
- (l) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (m) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (n) (+) D4 debiti verso banche;
- (o) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (p) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (q) (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (r) (+) effetti in scadenza;
- (s) (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
- (t) (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 31 dicembre 2016.

“**Quotazione**” indica l'operazione di quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell'Emittente www.italiaenergetica.com.

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Successivo come definiti nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione al Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente al Gruppo.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli di debito (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) denominato «ENERGETICA S.r.l. – 5,5% 2016 – 2022», è costituito da n. 100 titoli di debito nominativi (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 50.000 ciascuno (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* ed 83-*sexies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria degli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali ai sensi dell’articolo 2483 del Codice Civile (gli “**Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 1 luglio 2016 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 30 giugno 2022 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,5% (cinque virgola cinque per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”).

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestato a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, il Tasso di Interesse Iniziale potrà essere aumentato (ciascun valore del tasso di Interesse Iniziale quale aumentato ai sensi del presente Articolo 7, il “**Tasso di Interesse Successivo**”) sulla base di quanto sotto riportato:

	PFN/EBITDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Variazione tasso
(a)	≤	5,4x	6,0x	4,3x	3,5x	3,0x	2,5x	2,5x	Nessuna
(b)	Se > di quanto indicato nel rigo (a) ma ≤	5,9x	6,5x	4,8x	4x	3,5x	3,0x	3,0x	Aumento 0,5%
(c)	Se > di quanto indicato nel rigo	5,9x	6,5x	4,8x	4x	3,5x	3,0x	3,0x	Aumento 1,5%

fermo restando che il Tasso di Interesse Iniziale si applica alla Prima Data di Pagamento e, successivamente, all'interno dei valori del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestati a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant compresi nel rigo (a).

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Successivo (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Calcolo in cui viene calcolato e verificato il Covenant Finanziario PFN/EBITDA. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente di Calcolo e Pagamento moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Successivo, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)* fermo restando che gli interessi relativi al primo Periodo di Interessi saranno calcolati sulla base del tasso periodale pari al 2,735%.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2017 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente da Alberto Ravano ed Andrea Reati, risulti inferiore al 100%;
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 40 (quaranta) Giorni Lavorativi

successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o del Rappresentante Comune se nominato);

- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti di natura finanziaria (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo che possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo purché, nel caso di provvedimento cautelare concesso *inaudita altera parte*, esso sia stato confermato alla relativa udienza;
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività del Gruppo;
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO; resta inteso che si intenderà come causato dall'Emittente un atto o provvedimento che abbiano le conseguenze di cui sopra qualora l'Emittente non si conformi a quanto previsto dall'atto o provvedimento che indichino differenti ed equipollenti forme di negoziazione;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
 - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti

dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione/00);

- (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che (i) l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione/00) e (ii) detto creditore non abbia rinunciato espressamente a tale dichiarazione entro 15 giorni dalla stessa mediante atto scritto;
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio e del Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso;
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC energetica@casellapec.com, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni

generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (xv) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (d) non modificare la propria forma giuridica;
- (xvi) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di fusione o scissione, salvo che rientri in un'ottica di opportunità e di sviluppo aziendale, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile, né operazioni di *cash pooling* realizzate in tutto o in parte con società che non rientrino nell'ambito del Gruppo (le “**Operazioni Vietate**”);
- (xvii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (xviii) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (xix) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno:
 - indicazione della Posizione Finanziaria Netta;
 - indicazione dei dati contenuti nella Centrale Rischi;
 - indicazione del fatturato mensile e del trimestre a carattere gestionale da inizio di ciascun anno con riferimento al Consolidato, nonché il confronto del medesimo con quanto previsto nel bilancio di previsione;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e del Gruppo;
 - b) entro il 30 settembre di ogni anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e del Gruppo contenente:
 - il bilancio individuale ed il bilancio consolidato dell'Emittente al 30 giugno;
 - descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente e del Gruppo;

(xx) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22, entro 15 giorni dalla relativa approvazione, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:

- Bilancio e Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
- relazione della società di revisione relativa al Bilancio e al Consolidato; e
- aggiornamento del Business Plan;

(xxi) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, sia rispettato il seguente Covenant Finanziario: PFN/PN

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
PFN/PN ≤	2,5x	2,8x	2,6x	2,0x	2,0x	2,0x	2,0x

(xxii) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;

(xxiii) a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali), la cui violazione possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

(xxiv) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;

(xxv) pubblicare, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 22, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, i bilanci consolidati di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio consolidato sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;

(xxvi) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vii) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro all'Agenzia di Rating di effettuare visite nell'azienda dell'Emittente) affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;

(xxvii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;

(xxviii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

(xxix) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;

- (xxx) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xxxi) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xxxii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xxxiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;
- (xxxiv) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xxxv) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xxxvi) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xxxvii) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- (xxxviii) calcolare e verificare i Covenant Finanziari a ciascuna Data di Calcolo e rendere disponibile, mediante le modalità di cui al successivo Articolo 22, ad ogni Data di Calcolo la Dichiarazione sui Covenant;
- (xxxix) non permettere, qualora una delle seguenti operazioni sia in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente, che alcuna società controllata assuma obblighi (o gravami) che:
 - (i) limitino il diritto dell'Emittente di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni, tranne nel caso in cui tali limiti siano necessari in conseguenza dell'assunzione da parte dell'Emittente di nuovi finanziamenti connessi a nuovi investimenti o acquisizioni di Beni;
 - (ii) non permettano alla società controllata di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
 - (iii) non permettano alla società controllata di trasferire i suoi Beni all'Emittente;
- (xl) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale;
- (xli) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, da approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni di questo genere (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xlii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiavi alla data odierna, con particolare riferimento a Andrea Reati, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xliii) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo BDO Italia S.p.A.) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;

- (xliv) fare sì che (i) il management dell'Emittente sia disponibile per un incontro su base semestrale in concomitanza con la fornitura delle informazioni semestrali di cui al precedente Articolo 11 (vi) (b) (ovvero, in caso di richiesta da parte dei Portatori dei Titoli in concomitanza con la fornitura delle informazioni trimestrali di cui al precedente Articolo 11 (vi) (a)) o, alternativamente, per una conference call, con medesima cadenza, con i Portatori dei Titoli;
- (xlv) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare i programmi di crescita, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per estinguere anticipatamente finanziamenti a medio lungo termine;
- (xlvi) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili (nei limiti dell'utile di Bilancio), nel caso in cui il Covenant Finanziario PFN/PN assuma un valore > 1 , fermo restando, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento, che detti limiti non operano con riferimento alle altre società del Gruppo;
- (xlvii) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – *Directors and Officers Insurance*);
- (xlviii) comunicare in forma scritta ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione;
- (xlix) fermo restando l'impegno dell'Emittente di trasmettere ai Portatori dei Titoli gli ordini del giorno e i verbali del Consiglio di Amministrazione, nominare, entro il 31 luglio 2016, un terzo consigliere di amministrazione nel Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di gradimento dei Portatori dei Titoli;

12. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso d'Interesse Successivo, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Consolidato, che si sia verificata una violazione del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso d'Interesse Successivo e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

14. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dall'Assemblea dei Soci dell'Emittente con delibera del 27 giugno 2016 (la "**Deliberazione di Emissione**").

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

18. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

19. Agente di calcolo e pagamento

Le funzioni dell'agente di calcolo e pagamento saranno svolte dall'Agente di Calcolo e Pagamento. L'eventuale mutamento dell'Agente di Calcolo e Pagamento sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

20. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet al seguente indirizzo www.italiaenergetica.com, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I Titoli che verranno sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto dei fondi di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio e Anthilia Parallel Fund, sono assistiti dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata "InnovFin Sme Guarantee Facility" con il supporto finanziario dell'Unione Europea ai sensi del programma "Horizon 2020 Financial Instruments".

L'Emittente prende atto che il Fondo Europeo degli Investimenti ed i suoi rappresentanti, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Revisori dell'Unione Europea, la Commissione Europea ed i suoi rappresentanti (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea, che è legittimata a verificare l'uso della Garanzia nel contesto del programma "*InnovFin SME Guarantee Facility*" e qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è legittimato a svolgere attività di revisione e controllo (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**") avranno il diritto di svolgere revisioni e controlli e di richiedere informazioni con riguardo a questo contratto ed alla sua stipula. L'Emittente permetterà a ciascun Soggetto Rilevante di eseguire controlli e ispezioni relativi all'attività d'impresa, ai libri e alle registrazioni dell'Emittente. In considerazione del fatto che tali controlli potrebbero svolgersi presso gli uffici dell'Emittente, quest'ultima permetterà a ciascun Soggetto Rilevante l'accesso presso i detti uffici durante le normali ore d'ufficio.

ALLEGATO A**PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO**

Pagamento – Data	% di rimborso del capitale	Rimborso quota capitale in €	Valore residuo del Prestito in €	Coupon
1- 31/12/2017	10,0%	500.000	4.500.000	5,5%
2- 30/06/2018	10,0%	500.000	4.000.000	5,5%
3- 31/12/2018	10,0%	500.000	3.500.000	5,5%
4- 30/06/2019	10,0%	500.000	3.000.000	5,5%
5- 31/12/2019	10,0%	500.000	2.500.000	5,5%
6- 30/06/2020	10,0%	500.000	2.000.000	5,5%
7- 31/12/2020	10,0%	500.000	1.500.000	5,5%
8- 30/06/2021	10,0%	500.000	1.000.000	5,5%
9- 31/12/2021	10,0%	500.000	500.000	5,5%
10- 30/06/2022	10,0%	500.000	0	5,5%

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL SINGOLO TITOLO

Pagamento – Data	% di rimborso del capitale	Rimborso quota capitale in € - Valore nominale unitario	Valore nominale unitario residuo in €	Coupon
1- 31/12/2017	10,0%	5.000	45.000	5,5%
2- 30/06/2018	10,0%	5.000	40.000	5,5%
3- 31/12/2018	10,0%	5.000	35.000	5,5%
4- 30/06/2019	10,0%	5.000	30.000	5,5%
5- 31/12/2019	10,0%	5.000	25.000	5,5%
6- 30/06/2020	10,0%	5.000	20.000	5,5%
7- 31/12/2020	10,0%	5.000	15.000	5,5%
8- 30/06/2021	10,0%	5.000	10.000	5,5%
9- 31/12/2021	10,0%	5.000	5.000	5,5%
10- 30/06/2022	10,0%	5.000	0	5,5%

8. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

8.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

8.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, i Titoli non sono quotati in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione dei Titoli presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

8.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

9. REGIME FISCALE APPLICABILE AI TITOLI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Titoli ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere i Titoli né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori dei Titoli, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Titoli nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dai Titoli. Sono a carico di ciascun Portatore le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sui Titoli e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione ai Titoli sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Portatore tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

9.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi dei Titoli

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica esclusivamente alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (*"Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi dei Titoli"*), pertanto, concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi dei Titoli in quanto negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Portatore che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende i Titoli in quanto negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dai Titoli:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dai Titoli non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano i Titoli nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali i Titoli siano effettivamente connessi; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso i Titoli, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il “**Risparmio Gestito**”);
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) Titoli siano depositati direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello

approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo dei Titoli e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore dei Titoli non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dai Titoli. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sui Titoli). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi dei Titoli, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono i Titoli in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali i Titoli sono effettivamente connessi, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi dei Titoli percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26% al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento

mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i "Fondi").

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'11% (elevata all'11,5% per l'anno 2014) sul risultato della gestione.

9.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sui Titoli

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso dei Titoli concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Portatore è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale i Titoli sono effettivamente connessi; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale i Titoli sono effettivamente connessi.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora il Portatore sia una persona fisica che non detiene i Titoli in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso dei Titoli è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono i Titoli non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Portatore che detiene i Titoli non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Portatore. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Portatore mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono i Titoli non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. "*regime del risparmio amministrato*"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) i Titoli siano depositati presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso dei Titoli, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Portatore. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a

formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Portatore sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11% (elevata all'11,5% per l'anno 2014).

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso dei Titoli da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, se i Titoli sono detenuti in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i Titoli siano considerati "negoziati in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenuti in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi dei Titoli, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso dei Titoli, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso dei Titoli siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla

presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

9.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte dei Titoli è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento dei Titoli per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

9.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che modifica la Direttiva 2003/48/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

9.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *"banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo"*.

10.RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, il relativo Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale dei relativi Titoli ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione dei Titoli.

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il relativo Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione ai Titoli da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali dei Titoli in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta dei Titoli negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "**Paesi Esclusi**"); i Titoli non saranno pertanto registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero i Titoli né qualsiasi altro materiale di offerta relativo ai Titoli se non a Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento dei Titoli in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione dei Titoli in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale, e, pertanto, i Titoli non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

In relazione alla successiva circolazione dei Titoli in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

ALLEGATO I

Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relativa certificazione

[•]

ALLEGATO II

Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relativa certificazione

[TBC]